



«Legge di Bilancio 2025»

Le novità per intermediari finanziari e imprese assicurative

10 febbraio 2025

Giosuè Manguso

Vice Presidente della Commissione Imprese bancarie e assicurative

ODCEC Roma



Legge 30 dicembre 2024, n. 207 («Legge di Bilancio 2025»)

- Differimento delle quote di deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9 (art. 1, comma 17, «legge di bilancio 2025»)
- Deduzione Ires maggiorata per incrementi occupazionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 4 d.lgs. n. 216 del 2023 e art. 1, commi 399-400, «legge di bilancio 2025»)
- «Ires premiale» (art. 1, commi 436-444, «legge di bilancio 2025»)

Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

- I componenti negativi la cui deducibilità è oggetto di differimento
- Le disposizioni normative disciplinanti il differimento della deducibilità di tali componenti
- Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla riserva «FTA» del principio contabile IFRS 9

Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

- I componenti negativi la cui deducibilità è oggetto di differimento
- Le disposizioni normative disciplinanti il differimento della deducibilità di tali componenti
- Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

- IFRS 9, par. 5.5.
- Art. 7, commi 1 e 3, del d.m. 10.1.2018 (c.d. «**decreto IFRS 9**»)
- Art. 106, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986 («**Tuir**»)
- Art. 3 del «decreto IFRS 9» e art. 4 d.m. 8.6.2011
- Art. 15, commi 1-12-*bis*, d.l. n. 185/2008 (previgente regime di «**riallineamento**»)
- Art. 1, comma 1067, legge 30 dicembre 2018, n. 145 («**legge di bilancio 2019**»)
- Art. 1, comma 713, legge 27 dicembre 2019, n. 160 («**legge di bilancio 2020**»)
- Art. 10, comma 4, d.lgs. n. 13 dicembre 2024, n. 192 («**decreto revisione Irpef/Ires**»)
- Art. 1, comma 17, della «legge di bilancio 2025»



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

IFRS 9, par. 5.5.1.

L'entità deve rilevare un fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti riguardanti attività finanziarie valutate conformemente ai paragrafi 4.1.2 (attività finanziarie classificate nella categoria «AMC») o 4.1.2 A (attività finanziarie classificate nella categoria «FVTOCI»), crediti impliciti nei contratti di leasing, attività derivanti da contratto o impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria ai quali si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore conformemente ai paragrafi 2.1, lettera g), 4.2.1, lettera c) o 4.2.1, lettera d).

Cambio di approccio nella rilevazione delle rettifiche di valore su crediti: stima di eventi non ancora manifestatisi che possono incidere sulle perdite attese (c.d. «**expected losses**») e non più stima delle perdite derivanti da eventi che si sono già determinati (c.d. «**incurred losses**»).



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Art. 7, commi 1 e 2, del decreto IFRS 9

«Alla riduzione di valore iscritta in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 94, 101, 106 e 110 del Tuir».

Le rettifiche di valore su crediti e altri strumenti finanziari sono disciplinate ai fini Ires e Irap dal regime ordinario delle svalutazioni dei crediti e dei titoli di debito. Pertanto, per gli intermediari finanziari e le imprese assicurative, tali rettifiche di valore sono deducibili per intero nell'esercizio in cui vengono effettuate se relativi a crediti iscritti come tali in bilancio tra i crediti verso la clientela. Per le imprese diverse dagli intermediari finanziari, invece, esse continuano ad essere deducibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Tuir, sempre se effettuate su crediti commerciali.

La qualificazione di svalutazione dei crediti attribuita alle perdite attese rilevate ai sensi dell'IFRS 9, par. 5.5., vale anche ai fini IRAP (art. 7, comma 2, decreto IFRS 9).



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Art. 7, comma 3, del decreto IFRS 9

«Fermo restando quanto previsto nell’art. 3, ai componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, non si applica il regime transitorio di cui al decreto legge n. 185 del 2008».

I criteri di qualificazione ai fini IRES e IRAP che si applicano «a regime» alle perdite attese rilevate ex paragrafo 5.5. operano anche per le perdite attese iscritte in sede di «FTA» dell’IFRS 9. In assenza di una riclassificazione contabile con cambio di regime fiscale, dunque, una eventuale differente valutazione non dà luogo a un fenomeno di «tassazione anomala», e, per l’effetto, non si applica il regime transitorio disciplinato dall’(abrogato) articolo 15 del d.l. n. 185 del 2008.



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Art. 3 del decreto IFRS 9

1. Alla riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9, operata a seguito della modifica del proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie e che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto 8 giugno 2011.
2. Alla diversa classificazione di uno strumento finanziario effettuata in sede di prima adozione dell'IFRS 9, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto 8 giugno 2011.
3. Ai fini del presente articolo si considera riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9 anche il cambio di classificazione di cui all'art. 2, comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nella determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Art. 4, commi 1 e 2, del d.m. 8.6.2011

1. Nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale.
2. Il differenziale tra il valore di cui al comma precedente ed il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione dello strumento finanziario in un'altra categoria tra quelle contemplate dallo IAS 39 rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione.



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

L'art. 3 del decreto IFRS 9, dunque, disciplina gli effetti fiscali delle riclassificazioni contabili degli strumenti finanziari che avvengono in sede di «FTA» e a «regime», rinviando alle disposizioni dell'art. 4 del d.m. 8.6.2011 per il quale la riclassificazione contabile deve essere qualificata come un'operazione di realizzo se accompagnata anche da un cambio del regime fiscale.

In presenza di una tale riclassificazione contabile anche di un credito verso il cliente, si applica il regime fiscale previsto dalla categoria dello strumento finanziario di provenienza, anche se effettuato in sede di prima applicazione del principio IFRS 9. Viceversa, in assenza di una riclassificazione contabile con cambio di regime fiscale, la differente valutazione del credito non determina un'operazione pregressa da gestire ex art. 15 dell'abrogato decreto-legge n. 185/2008, e può essere disciplinata dall'art. 106 del Tuir.

Questa interpretazione è stata fatta propria dall'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 192/2024, secondo cui «Agli effetti del presente articolo trovano comunque applicazione le disposizioni previste dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2011, n. 135, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Ne consegue che dall’ambito oggettivo del citato articolo 3 sono esclusi tutti i componenti di reddito derivanti da una stima che non abbia determinato una riclassificazione contabile.

Pertanto, in assenza di tale riclassifica contabile, ai componenti reddituali derivanti esclusivamente dal modello di rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti iscritti in bilancio in sede di «FTA» del principio IFRS 9 si applica il regime ordinario di rettifica di valore dei crediti vigente nel periodo di imposta di prima applicazione di tale principio.

Tale scelta è motivata dal fatto che l’effetto fiscale dell’*impairment* è sterilizzato fino all’evento che determinerà il realizzo dell’*asset*, e, dunque, non possono manifestarsi i fenomeni di tassazione anomala chiariti dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 33/2009). Inoltre, il nuovo modello di rilevazione delle perdite non rappresenterebbe una modifica del criterio di valutazione di crediti in quanto inciderebbero soltanto sulla misura delle rettifiche di valore (**relazione illustrativa al «decreto IFRS 9»**).



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Art. 15 d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con mod., dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) abrogato e sostituito

La disciplina delle operazioni pregresse e i regimi di «riallineamento» previsti dall'art. 15 del d.l. n. 185/2008 sono stati abrogati dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (art. 13, comma 1, decreto di revisione Irpef/Ires).

Il d.lgs. n. 192 del 2024, oltre ad ampliare le ipotesi che determinano le divergenze tra i valori contabili e fiscali che possono essere rilevate in sede di cambiamento dei principi contabili oggetto di «riallineamento» (art. 10), ha previsto, all'articolo 11, un nuovo regime di «riallineamento» ed ha meglio identificato le divergenze tra valori contabili e fiscali, stabilendo che «Per divergenze tra valori contabili e valori fiscali degli elementi patrimoniali si intendono le divergenze dipendenti dalle operazioni pregresse che sono diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dal precedente regime contabile e fiscale, nonché quelle determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali, rispetto al loro valore fiscalmente riconosciuto» (art. 10, comma 6).

Inoltre, è stato stabilito che il nuovo regime di «riallineamento» non si applica alle divergenze strutturali, che sono le divergenze che si determinano a causa del mancato riconoscimento, ai fini fiscali, a titolo definitivo dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio (art. 10, comma 7).

I maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione di attività e passività patrimoniali effettuata a seguito delle fattispecie di cui al comma 1 non assumono rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile (art. 10, comma 3).

Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

- I componenti negativi la cui deducibilità è oggetto di differimento
- Le disposizioni normative disciplinanti il differimento della deducibilità di tali componenti
- Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Art. 1, comma 1067, legge 30 dicembre 2018, n. 145

Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, del Tuir i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 del principio IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

Il comma 1068 ha previsto la suddetta ripartizione anche ai fini IRAP.

L'ambito soggettivo è limitato soltanto ai soggetti che applicano l'art. 106, comma 3, del Tuir (intermediari finanziari di cui all'art. 162-*bis* del Tuir e le società assicurative); l'ambito oggettivo comprende soltanto i crediti verso la clientela iscritti a tale titolo in bilancio (attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, voce «40-b» dello Stato Patrimoniale del bilancio bancario).



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Art. 106, comma 3, del Tuir: ambito soggettivo

- i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
- confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al citato art. 2;
- società di partecipazione finanziaria: soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
- imprese di assicurazione (art. 16, comma 9, d.lgs. n. 173 del 1997).



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Art. 1, comma 1067, legge 30 dicembre 2018, n. 145

Il comma 1067 riguarda le rettifiche di valore e le perdite attese su crediti che sarebbero state immediatamente deducibili ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto IFRS 9. Tale circostanza porta ad escludere che l'ambito oggettivo in commento possa comprendere le rettifiche di valore da disciplinare con il regime di realizzo *ex art.* 3 del citato decreto. Infatti, tali perdite, in quanto non derivanti da crediti iscritti in bilancio a tale titolo *ante* IFRS 9 non sono immediatamente deducibili (dovendo attendere la maturazione dei requisiti dell'art. 101, comma 5, del Tuir), e dunque essi sono fuori dall'ambito oggettivo della ripartizione introdotta dalla «legge di bilancio 2019» (Assonime, circolare n. 12/2019).

Così come dovrebbero essere esclusi da tale ambito oggettivo i crediti verso la clientela che in sede di «FTA» del principio IFRS 9 sia stati riclassificati nella voce 20 dello Stato Patrimoniale del bilancio bancario (quindi, attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico), e dunque, la relativa immediata deducibilità (art. 3 del decreto IFRS 9) è disciplinata dall'art. 106, comma 3, del Tuir, in quanto regime fiscale applicabile alla categoria di provenienza dello strumento finanziario.



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Ripartizione in dieci periodi di imposta e DTA non convertibili

«I commi 1 e 2 dell’articolo disciplinano la deducibilità ai fini IRES e IRAP della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’IFRS 9 (cd. modello delle “perdite attese”) che emergono in sede di prima applicazione dell’IFRS 9. Infatti, conformemente allo IAS 8, in sede di prima adozione dell’IFRS 9, il citato modello delle “perdite attese” deve essere applicato in modo retrospettivo.

La disposizione integra quanto previsto dall’articolo 7 del decreto IFRS 9.

Ovviamente, le imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio a fronte del differimento della deduzione ai fini IRES e IRAP dei componenti di reddito in questione prevista dai commi 1 e 2 non sono trasformabili in crediti d’imposta, non essendo applicabile al caso di specie il decreto-legge n. 225 del 2010» (**relazione illustrativa al ddl «bilancio 2019»**).



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Ripartizione in dieci periodi di imposta e DTA non convertibili

Tale interpretazione pone qualche dubbio dovuto alle seguenti motivazioni.

Se il differimento della deduzione delle rettifiche di valore e delle perdite su crediti non è più disciplinata dall'art. 106, comma 3 del Tuir, comunque i componenti negativi di reddito in questione restano qualificati ai fini fiscali come perdite attese su crediti verso la clientela, la cui deducibilità ha subito un differimento “finanziario” sostanzialmente analogo a quello dell'art. 106, comma 3, del Tuir previgente all'art. 16 del decreto-legge n. 83 del 2015.

Inoltre, pare che la tecnica legislativa utilizzata dal legislatore della “legge di bilancio 2019” con il differimento in questione sia stata già adottata, ma con effetti differenti in termini di convertibilità delle Dta. Infatti, sul differimento della deduzione del 25 per cento delle rettifiche di valore dei crediti verso la clientela imputate nel bilancio relativo al periodo di prima applicazione dell'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2015, la relazione illustrativa all'art. 16 in questione ha precisato che “... la quota del 25 per cento delle svalutazioni e perdite su crediti la cui deducibilità è sospesa continua a generare DTA trasformabili in credito di imposta”.



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Art. 1, comma 713, legge n. 160/2019

La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028.



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Art. 1, comma 17, legge n. 207/2024

La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonché al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

regimi/periodi di imposta	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	totali
regime originario (art. 7 d.m. 10.1.2018)	100%												100%
primo differimento (legge n. 145/2018)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			100%
secondo differimento (legge n. 160/2019)	10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		100%
terzo differimento (legge n. 207/2024)	10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,50%	15,83%	15,83%	5,83%	100%

Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

- I componenti negativi la cui deducibilità è oggetto di differimento
- Le disposizioni normative disciplinanti il differimento della deducibilità di tali componenti
- Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Risposta n. 638/2020

L’Agenzia delle entrate non ha riconosciuto la perdita su crediti verso la clientela derivante dall’eliminazione contabile ex par. 5.4.4 del principio IFRS 9 in quanto avente natura valutativa e dunque soggetta alla disciplina dell’art. 101, comma 5, del Tuir. Per l’Agenzia delle entrate tale interpretazione sarebbe confermata dalla lettura dell’art. 7, comma 1, del decreto IFRS 9, il quale conferma l’applicazione del regime ordinario di riconoscimento delle perdite a quelle rilevate ex par. 5.5 del principio IFRS 9.

Autorevole dottrina ha, condivisibilmente, ritenuto tale interpretazione non immune da criticità.

Infatti, se è vero che l’IFRS 9 consente l’eliminazione contabile di un’attività finanziaria in assenza di un trasferimento giuridico (a differenza di quanto avveniva con l’IAS 39, par. 24-27), comunque il principio di derivazione rafforzata non può essere ancorato al testo originario dei principi contabili senza considerarne le evoluzioni. Inoltre, la stessa Agenzia delle entrate (circolare n. 7/2011) ha chiarito che i fenomeni di *recognition* e *derecognition* rappresentano operazioni di qualificazione contabile e non di valutazione, e, come tali, devono essere recepite ai fini fiscali (Assonime, circolare n. 12/2021).



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Risposta n. 210/2022 (1)

Con la risposta n. 210/2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito gli effetti «Ace» delle riserve patrimoniali originate dalla «Fta» di principi contabili (art. 5, comma 7, d.m. 3 agosto 2017 «Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)). In particolare, confermando che la riserva negativa di PN da «Fta» del principio contabili IFRS 9 su crediti è irrilevante ai fini «Ace» in quanto rettifica differente da quelle espressamente previste come rilevanti (eliminazione costi di ricerca e sviluppo non più capitalizzabili e utilizzo del costo ammortizzato), l’Agenzia delle entrate ha precisato che *«al momento in cui si realizzerà la fattispecie che ha dato origine alla riserva da FTA derivante dalla prima applicazione dell'IFRS 9, in coerenza con quanto sopra evidenziato in merito alla necessità di evitare fenomeni di duplicazione della base ACE, occorrerà rettificare gli utili degli esercizi successivi».*



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Risposta n. 210/2022 (2)

Occorrerà monitorare in via extracontabile i periodi di imposta in cui si manifesteranno le perdite (attese con il metodo di cui al par. 5.5.del principio IFRS 9 e) stimate in sede di FTA (es: perdite su crediti verso la clientela). In presenza di tali perdite, già rilevate contabilmente mediante un decremento di patrimonio netto, si dovrà poi procedere ad una riduzione della base «Ace» per un ammontare pari a quello degli oneri che sarebbero stati imputati a conto economico, e che, dunque, avrebbero dato luogo ad una riduzione del risultato d’esercizio da accantonare a riserva, e, per l’effetto, ad una riduzione del stock di incremento patrimoniale rilevante ai fini Ace.



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Risposta n. 38/2024 (1)

Il tema è in parte già coperto dalla risposta n. 210/2022 ma con ulteriori requisiti:

- i. nell'eventualità che sia confermata la rilevanza ai fini ACE della riserva da «FTA» dell'IFRS 9, è stato richiesto se tale riserva debba assumere rilievo al netto dell'effetto fiscale (sia ai fini IRES sia ai fini IRAP) che si sarebbe generato sulla componente valutativa relativa agli strumenti finanziari, se questa ultima fosse stata contabilizzata direttamente a conto economico;
- ii. nell'eventualità che sia confermata la rilevanza ai fini ACE della riserva da «FTA» dell'IFRS 9), è stato richiesto se tale riserva debba assumere rilievo anche ai fini della determinazione dell'ACE Innovativa.



Differimento della deduzione dei componenti reddituali per perdite attese su crediti emersi in sede di “FTA” del principio IFRS 9

Risposta n. 38/2024 (2)

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la riduzione di patrimonio netto ascrivibile alla rilevazione di una riserva «FTA» IFRS 9 non determina alcuna riduzione della base ACE al momento dell’iscrizione della riserva stessa, fatta salva la necessità di procedere alla rettifica degli utili degli esercizi successivi, al momento in cui si realizzeranno le fattispecie che hanno dato origine a tale riserva.

In assenza di un monitoraggio analitico delle poste contabili che hanno determinato l’iscrizione della riserva negativa in sede di FTA IFRS 9, le fattispecie che hanno dato origine a detta riserva si riterranno realizzate, *ipso iure*, con i primi utili «aceabili» conseguiti dalla Società e fino a concorrenza della riserva stessa. Al realizzo degli utili aceabili, quindi, la Società dovrà procedere alla sterilizzazione ai fini ACE degli stessi fino a concorrenza dell’ammontare iscritto a titolo di riserva FTA (negativa).

Non assumendo alcun riconoscimento la riserva «FTA» dell’IFRS 9, gli ulteriori quesiti sono stati assorbiti dai precedenti.



Deduzione maggiorata per incrementi occupazionali

- art. 4 d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216
- d.m. 25 giugno 2024 (decreto contenente disposizioni attuative)
- art. 1, comma 399, legge 30 dicembre 2024, n. 207
- circolare Agenzia delle entrate n. 1/2025



Deduzione maggiorata per incrementi occupazionali (2)

Con il d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 216 è stato introdotto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 soltanto ai fini delle imposte sui redditi una deduzione maggiorata del costo del lavoro relativo alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le disposizioni attuative di tale incentivo sono state disciplinate dal d.m. 25 giugno 2024, la cui relazione illustrativa ha riportato alcune regole di calcolo.



Deduzione maggiorata per incrementi occupazionali (3)

Presupposto soggettivo (giuridico)

Esercizio **dell'attività di impresa** nel territorio dello Stato (nella forma giuridica di società di capitale, di società di persone e imprese individuali e di stabile organizzazione di società non residenti) ed **esercizio di arti e professioni**, anche in forma associata, che dà luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del Tuir.

Presupposto soggettivo (operativo)

I soggetti così giuridicamente identificati possono accedere alla tale deduzione maggiorata soltanto se, in termini operativi, hanno esercitato la propria attività economica o professionale nei trecentosessantacinque giorni antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta agevolabile; per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, dunque, l'incentivo potrà essere calcolato per il 2024 se l'attività è stata esercitata per tutto il periodo 2023. La medesima regola sarà applicata per ciascuno dei tre periodi di imposta oggetto di proroga. Restano, pertanto, escluse dall'incentivo per l'anno "n" le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare costituite a decorrere dal 2 gennaio del periodo "n-1".

Deduzione maggiorata per incrementi occupazionali (4)

Presupposto oggettivo

La deduzione maggiorata per incrementi occupazionali spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con contratto di lavoro in essere al termine del periodo d'imposta "n", se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta "n" è superiore al numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (c.d. condizione dell'“**incremento occupazionale**”, art. 1, comma 1, lett. h) d.m. 25.6.2024).

Deduzione maggiorata per incrementi occupazionali (5)

Presupposto oggettivo

Tale “incremento occupazionale”, tuttavia, non è una condizione sufficiente per far acquisire il diritto alla deduzione maggiorata; infatti, la maturazione del diritto all’incentivo richiede che l’aumento del numero di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia accompagnato, al termine del periodo d’imposta “n”, da un numero di lavoratori dipendenti, inclusi quelli con contratto a tempo determinato, superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta “n-1” (c.d. condizione dell’**“incremento occupazionale complessivo”**, art. 1, comma 1, lett. i) d.m. 25.6.2024).



Deduzione maggiorata per incrementi occupazionali (5)

Altre definizioni

- decremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero dei medesimi dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente ("**decremento occupazionale complessivo**", art. 1, comma 1, lett. l) d.m. 25.6.2024);
- somma dell'incremento occupazionale di ciascuna società del gruppo interno (**incremento occupazionale di gruppo**, art. 1, comma 1, lett. m) d.m. 25.6.2024);
- somma algebrica dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo di ciascuna società del gruppo interno (**incremento occupazionale complessivo di gruppo**, art. 1, comma 1, lett. n) d.m. 25.6.2024).



Deduzione maggiorata per incrementi occupazionali (6)

Presupposto oggettivo per i gruppi di imprese

Per le società di un “gruppo interno” gli incrementi «occupazionale» e «complessivo» dovranno essere verificati a livello di gruppo. Infatti, l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 216 del 2023 ha stabilito che *“L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”*.

La finalità di questa disposizione normativa è riconoscere il gruppo di imprese come un unico soggetto economico, consentendo il riconoscimento dell’incentivo alle medesime condizioni applicabili alle singole entità rientranti nell’ambito soggettivo, cioè soltanto in presenza di un effettivo incremento occupazionale, che, per un gruppo di imprese, deve essere calcolato complessivamente a livello di gruppo. Si è voluto evitare di agevolare incrementi occupazionali “fittizi”, quelli che, in altre parole, sono il frutto di manovre finalizzate a concentrare presso una o più entità del gruppo degli incrementi occupazionali che in realtà non sono altro che i decrementi che sono stati registrati presso altre entità del medesimo gruppo.



Deduzione maggiorata per incrementi occupazionali (7)

Gruppo di imprese

Il “gruppo” è definito dal d.m. 25.6.2024 come *“l’insieme delle società, residenti e non residenti, controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali”* (**art. 1, comma 1, lettera e**).

Poi, il d.m. 25.6.2024 definisce anche il “gruppo interno” come *“l’insieme delle società residenti controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di soggetti non residenti”* (**art. 1, comma 1, lettera f**).

Più in particolare, l’ambito soggettivo di gruppo è limitato ai “gruppi interni”, cioè alle società e agli enti residenti nel territorio dello Stato nonché alle stabili organizzazioni operanti nel territorio dello Stato italiano di soggetti non residenti (**relazione illustrativa al d.m. 25.6.2024**).



Deduzione maggiorata per incrementi occupazionali (8)

Calcolo dell'incentivo per i soggetti economici individuali

Una volta riscontrata la presenza dei presupposti richiesti per la spettanza dell'incentivo, si passa alla quantificazione del relativo ammontare, applicando le regole stabilite dall'articolo 5 del decreto. Tale maggiorazione è quantificata nel minore tra:

- il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, che risulta dal conto economico predisposto ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del codice civile e
- l'incremento che il costo complessivo del personale, classificabile nella citata lettera B), n. 9, presenta rispetto al valore relativo all'esercizio precedente.



Deduzione maggiorata per incrementi occupazionali (9)

Calcolo dell'incentivo per i soggetti economici individuali

I valori da assumere ai fini del calcolo sono quelli contabili, indipendentemente dal riconoscimento degli stessi ai fini del reddito d'impresa. Infatti, la relazione illustrativa al "decreto" ha sottolineato che per identificare i costi del lavoro classificati nella voce B-9) in commento, occorre dare rilevanza ai criteri «Qu.I.C.» relativi ai principi contabili adottati dall'impresa riposizionando tali valori nelle classi corrispondenti alla sopra descritta voce del conto economico. Pertanto:

- i soggetti «Oic-adopter» dovranno utilizzare gli importi classificati negli aggregati della voce B-9) per identificare l'eventuale incremento di costo del lavoro agevolabili,
- I soggetti "Ias-adopter", invece, dovranno estrapolare dal loro conto economico le voci di costo del personale che sarebbero state classificate nei sottoconti di B-9) del conto economico richiamate dall'art. 5 del decreto attuativo. Per tali ultimi soggetti, inoltre, la ricostruzione dei costi di cui al "B9c) Trattamento di fine rapporto" determina l'irrilevanza, nella determinazione del costo del personale rilevante ai fini della "deduzione maggiorata", dei componenti iscritti, in applicazione del principio contabile IAS 19, nelle voci diverse dalla precedente, come, ad esempio, gli oneri finanziari, ovvero, gli utili o le perdite attuariali imputate tra le altre componenti di conto economico (OCI).



Deduzione magg. per incrementi occupazionali (10)

Calcolo dell'incentivo per i soggetti economici individuali

Il costo del personale così quantificato è maggiorato di un importo pari al 20 per cento del costo del personale agevolabile, ottenendo una deduzione maggiorata da far concorrere alla determinazione del reddito complessivo; inoltre, questo incremento di costo del personale agevolabile può essere maggiorato di un ulteriore 10 per cento se le nuove assunzioni cui il costo effettivamente sostenuto dall'impresa si riferisce sono riconducibili alle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 216 del 2023 (tra le quali figurano i lavoratori "molto svantaggiati", persone con disabilità e donne di qualsiasi età con almeno due figli di minore età).

Non è stata disciplinata l'eventuale eccedenza della deduzione maggiorata rispetto al reddito imponibile e della conseguente riportabilità e/o di attribuzione al regime di tassazione di gruppo.



Deduzione magg. per incrementi occupazionali (11)

Calcolo dell'incentivo per i gruppi interni

Il calcolo della deduzione maggiorata per incrementi occupazionali realizzati da imprese appartenenti a gruppi è disciplinato dall'art. 5, comma 8, del decreto, secondo cui "Ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell'art. 4, **riducendo quello da assumere** ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, **di un ammontare pari al prodotto tra**

- il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del suo personale e
- il rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società del gruppo interno e l'incremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società a cui spetta la maggiorazione del costo".

È bene sottolineare che il calcolo e la spettanza della deduzione maggiorata restano individuali (in quanto relativi al proprio incremento di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato) anche per i gruppi interni. In altre parole, pur dovendo verificare eventuali decrementi occupazionali complessivi in ciascuna società del gruppo interno, l'incentivo resterà un diritto spettante alla singola società che avrà realizzato un incremento occupazionale complessivo.



Deduzione magg. per incrementi occupazionali (12)

Calcolo dell'incentivo per i gruppi interni

Dalla lettura della relazione illustrativa al decreto, emerge chiaramente come questa disposizione normativa intenda evitare che, attraverso manipolazioni del perimetro del personale all'interno del gruppo, si possano presentare entità con incrementi occupazionali che di fatto equivalgono ai decrementi registrati presso altre entità del medesimo gruppo, senza che vi sia un effettivo incremento complessivo di forza lavoro. Per evitare una simile distorsione, in presenza di un gruppo interno, il beneficio è subordinato alla verifica della sussistenza, in relazione al gruppo considerato nel suo insieme, sia dell'incremento del numero dei nuovi assunti a tempo indeterminato che dell'incremento del numero complessivo dei dipendenti (al netto, quindi, degli eventuali decrementi verificatesi presso le imprese del gruppo stesso).

A livello di gruppo (interno), dunque, l'incentivo sarà riconosciuto in presenza di un "incremento occupazionale complessivo di gruppo", pari alla somma algebrica dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo di ciascuna società del gruppo interno (art. 1, comma 1, lettera n), del decreto).



Deduzione magg. per incrementi occupazionali (13)

Calcolo dell'incentivo per i gruppi interni

In altre parole, ciascuna società calolerà la propria posizione individuale in termini di incremento occupazionale complessivo e, se la somma degli incrementi occupazionali complessivi registrata da alcune società del gruppo sarà maggiore della somma dei decrementi occupazionali registrati da altre entità del medesimo gruppo, le società che avranno registrato un incremento occupazionale complessivo avranno il diritto alla deduzione maggiorata, la cui valorizzazione, tuttavia, dovrà tener conto di eventuali decrementi occupazionali complessivi e sarà calcolata ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto.

Ad esempio, se A e B sono due società del gruppo interno, di cui A realizza un incremento occupazionale complessivo di 2, con costo del personale agevolabile fatto pari a 40.000 euro e B un decremento occupazionale complessivo di 2; applicando l'art. 5, comma 8, si ha che la riduzione applicabile ad A (unica società ad avere un incremento occupazionale complessivo) è pari al 100 per cento ($2/2$) di 40.000 euro, azzerando la deduzione maggiorata spettante ad A. In questo esempio, il gruppo interno non ha realizzato alcun un incremento occupazionale complessivo e, dunque, alla Società A non spetta alcuna deduzione maggiorata.



Deduzione magg. per incrementi occupazionali (14)

Calcolo dell'incentivo per i gruppi interni - esempio

In un gruppo formato da due società (A e B), di cui la società A con incremento occupazionale complessivo di 4 e un incremento di costo del personale agevolabile pari a 100, e la società B con decremento occupazionale complessivo pari a 1, l'incremento occupazionale complessivo di gruppo sarà pari a 3, la deduzione maggiorata che spetterà ad A sarà calcolata su un costo pari a $75 = 100 - (100 * 1/4)$.

Sul costo agevolabile così calcolato si applicherà la percentuale spettante (20/30 per cento in funzione della categoria di lavoratori cui appartengono i lavoratori assunti da A).

Viceversa, se all'interno di un gruppo non vi sono società che registrano un decremento occupazionale complessivo, l'eventuale incentivo maturato presso le società con un incremento occupazionale complessivo non dovrà essere decurtato di nessuna riduzione; pertanto, la deduzione maggiorata spettante alle società con incremento occupazionale complessivo sarà calcolata con le regole ordinarie.

Riprendendo l'esempio precedente, se anche la società B avrà un incremento occupazionale complessivo, ad esempio pari a 1, e un costo di incremento occupazionale pari a 25, l'incremento occupazionale complessivo di gruppo sarà pari a 5 e la deduzione maggiorata spetterà sia ad A che a B, e ciascuna delle quali sarà calcolata applicando la percentuale spettante (20/30 per cento) al proprio costo del personale incrementale agevolabile (rispettivamente pari a 100 e 25).



Deduzione magg. per incrementi occupazionali (15)

Calcolo dell'incentivo per i gruppi interni – esempio della relazione illustrativa

Tuttavia, la relazione illustrativa al decreto (pagina 13) presenta un esempio di calcolo di riduzione della deduzione maggiorazione non coerente con il citato comma 8; infatti, secondo la relazione, la riduzione si applicherebbe anche in assenza del “decremento occupazionale complessivo” registrato da una società del gruppo interno.

Infatti, nell'esempio riportato dalla relazione illustrativa una riduzione del numero di lavoratori della società B (pari a 10) viene considerata come decremento occupazionale complessivo, senza tener conto che, sempre nell'esempio in questione, la società B realizza anche un incremento occupazionale pari a 90, circostanza che dà luogo per la Società B ad un incremento occupazionale complessivo pari a 80 (90-10) e non già a un decremento occupazionale complessivo pari a 10. Conseguentemente, nel citato esempio non avendo realizzato nessuna società del gruppo interno un decremento occupazionale complessivo (A e B hanno registrato un incremento occupazionale complessivo rispettivamente pari a 50 e 80, e C e D hanno una posizione neutra), a differenza di quanto riportato nella relazione illustrativa, A e B non devono decurtare la propria deduzione maggiorata di un ammontare pari al 7,14 per cento della medesima deduzione.



Deduzione magg. per incrementi occupazionali (16)

Calcolo dell'incentivo per i gruppi interni – esempio della relazione illustrativa

Nella relazione illustrativa del decreto si riporta a pagina 13 un esempio di gruppo composto da quattro società (A, B, C e D) in cui, prescindendo dal costo del personale, si presenta la seguente situazione in termini di incremento occupazionale:

- la società A assume 50 nuovi dipendenti a tempo indeterminato;
- la società B nel 2024 assume 90 nuovi dipendenti a tempo indeterminato e nello stesso periodo d'imposta licenzia 10 dipendenti;
- la società C nel 2024 non assume dipendenti a tempo indeterminato e il 30 giugno 2024 cede un ramo di azienda alla società D con passaggio di 100 dipendenti;
- la società D acquisisce l'azienda di C e incrementa il personale di 100 dipendenti.

Le Società C e D non registrano alcun incremento occupazionale (art. 4, comma 3, lettera a) del decreto).

La Società A realizza un incremento occupazionale complessivo di 50 mentre La Società B realizza un incremento occupazionale complessivo di 80 (90-10).

Per la relazione illustrativa, si sarebbe in presenza di un decremento occupazionale complessivo pari a 10 che determina una riduzione (10/140, pari a 7,14 per cento) della deduzione maggiorata spettante alle società A e B.



Ires premiale – presupposti e ipotesi di decadenza

In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), del Tuir, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del Tuir ridotta di 4 punti percentuali al verificarsi delle seguenti condizioni:

- almeno l'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2024 accantonato ad apposita riserva;
- almeno il 30 per cento di tali utili accantonati sia investito in beni strumentali nuovi;
- il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente. Siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano «incremento occupazionale» ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;
- l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa nel caso in cui:
i) la quota di utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; ii) i beni oggetto di investimento siano «realizzati» entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.



Ires premiale – legge delega per la riforma fiscale

«...riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa» (art. 6, comma 1, lett. a), legge 9 agosto 2023, n. 111).



Ires premiale: accantonamento di utili

Il vero limite sembra dover essere calcolato sull'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Infatti, la disposizione normativa stabilisce che l'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024 deve essere accantonato almeno per l'80 per cento del suo ammontare; poi, il 30 per cento di tale utile accantonato deve essere investito in beni strumentali nuovi con i requisiti «4.0» e «5.0», e questo investimento deve essere non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (accantonati o distribuiti non è specificato).

Dunque, se una società con esercizio coincidente con l'anno solare ha l'utile 2023 pari a 10.000 e l'utile 2024 pari a 1.000, si avrebbe che il 24 per cento degli utili 2024 da investire (240) non sarebbe sufficiente in quanto tale investimento deve essere almeno pari al 24 per cento di 10.000, quindi 2.400, che sarebbe un ammontare eccedente lo stesso utile 2024, e dunque inesistente.

Pertanto, si potrebbe sostenere che il vero presupposto non sia l'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024 ma quello dell'esercizio in corso al 31.12.2023.



Ires premiale: investimento in beni strumentali nuovi

Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, **realizzati** a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.

Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2025 al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (*i.e.* Entro il 30 settembre 2026, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Non sono stati previsti investimenti sostitutivi né il regime dei «beni prenotati».

Dovrebbero essere applicati i criteri giuridici (e non contabili) per l'identificazione del periodo in cui gli investimenti sono effettuati (Agenzia delle entrate, circolare n, 4/2017).



Ires premiale: regime di tassazione di gruppo (1)

«Per le società e per gli enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), del Tuir, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 436 a 444 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione» (sottolineatura nostra) (art. 1, comma 440).



Ires premiale: regime di tassazione di gruppo (2)

Il tenore letterale della norma sembrerebbe escludere i regimi di tassazione di gruppo se tutti i soggetti partecipanti non presentano i requisiti per l'accesso alla riduzione di aliquota.

In realtà, non dovrebbero esserci dubbi ad agevolare i regimi di tassazione di gruppo i cui non tutti i partecipanti maturano i requisiti. Infatti, in presenza di redditi imponibili individuali calcolati con e senza i requisiti per l'Ires premiale, in sede di calcolo del reddito complessivo, si potrebbe prima identificare la quota del reddito complessivo formato dal reddito individuale da agevolare, per poi assoggettare l'eccedenza al regime ordinario. Ad esempio, se A ha un reddito individuale pari a 100 e non ha requisiti per l'Ires premiale mentre B ha un reddito individuale pari a 500 con i requisiti, il reddito imponibile complessivo di gruppo pari a 600 potrebbe beneficiare della riduzione IRES per 500, con il 24 per cento applicabile a 100.